

EMERGENZA DA “COVID-19” E IL DIRITTO FALLIMENTARE

Gli articoli 5,9 e 10 del Decreto Legge n° 23 dell'8 aprile 2020 (in vigore dal successivo 9 aprile) hanno introdotto alcune significative novità in tema di diritto fallimentare, con l'intento di supportare il più possibile le imprese italiane nella gestione della attuale fase di emergenza da “Covid-19”.

* * *

I. LE NOVITA'

(a) Differimento dell'entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza al 1° settembre 2021 anziché al 15 agosto 2020, come originariamente previsto. Le attuali norme di diritto fallimentare continueranno pertanto ad applicarsi sino alla predetta data.

(b) Saranno dichiarati improcedibili tutti i ricorsi per la dichiarazione di fallimento di un'impresa che sono già stati depositati o che saranno depositati nel periodo che va dal 9 marzo al 30 giugno 2020 (salvo che il ricorso sia stato presentato dal Pubblico Ministero).

(c) Le imprese potranno ottenere la proroga di sei mesi dei termini di adempimento del Concordato Preventivo o dell'Accordo di Ristrutturazione dei debiti.

II. PRIME VALUTAZIONI PER LE IMPRESE

1. Certamente positivo è il differimento dell'entrata in vigore di tutte le norme del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. 14/2019), che sarebbero dovute entrare in vigore il prossimo 15 agosto.

2. Tali regole infatti erano state pensate per condizioni ordinarie di mercato, e non sono adatte al mutato contesto di emergenza sanitaria che sta mettendo in ginocchio la maggioranza delle aziende italiane, a causa del “lockdown” delle attività imprenditoriali.

3. Infatti, l'applicazione dei nuovi sistemi di allerta -- in grado di cogliere i segnali anticipatori della crisi -- avrebbero di fatto impedito alla grande maggioranza delle imprese italiane di continuare a svolgere la propria attività se si considera che, in tale contesto emergenziale, non molte imprese sarebbero state in grado di dare evidenza della “sostenibilità dei debiti” per almeno i sei mesi successivi e delle “prospettive di continuità aziendale” per l'esercizio in corso, come previsto dall'introduzione del Codice.

4. Maggiormente problematica (almeno per i creditori) è la improcedibilità per

legge di tutti i ricorsi finalizzati alla dichiarazione di fallimento di una data impresa dal 9 marzo al 30 giugno 2020.

5. Tale misura sembra essere eccessivamente ampia, includendo situazioni che potrebbero non essere “degne” di tale tutela legislativa. Con le attuali norme fallimentari, infatti, è molto probabile che lo stato di insolvenza della relativa impresa si sia determinato per cause pregresse all'emergenza da “Covid-19” (si pensi ad esempio al caso di un ricorso sia stato presentato da un creditore proprio il 9 marzo, oppure a un'impresa nel settore alimentare che non ha subito alcuna restrizione all'attività commerciale).

6. Considerazioni più positive meritano invece le nuove disposizioni in tema di Concordato Preventivo e Accordo di Ristrutturazione, in quanto funzionali alla gestione delle crisi d'impresa nell'ambito di procedure già indirizzate verso una soluzione concordata con il ceto creditorio, sia nei casi in cui esse siano già state omologate che nelle ipotesi di procedure che si trovano nella fase antecedente all'omologazione.

7. Infatti in relazione a Concordati Preventivi e Accordi di Ristrutturazione già omologati da un Tribunale viene stabilita una proroga per il debitore di sei mesi dei termini per l'adempimento delle obbligazioni ivi previste e aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2021, non considerando quindi il periodo emergenziale in corso ai fini della mora.

8. Nel caso l'omologa del Tribunale non sia invece avvenuta, l'impresa potrà:

(i) depositare un'istanza per la concessione di un termine (non superiore a novanta giorni) finalizzato alla presentazione di una nuova proposta di Concordato (salvo che la precedente proposta sia già stata respinta dal ceto creditorio) o di un nuovo Accordo di Ristrutturazione dei debiti, sì da tenere conto dei fattori economici sopravvenuti durante l'emergenza da “Covid-19”;

e

(ii) richiedere anch'essa una proroga di sei mesi dei termini per l'adempimento delle obbligazioni previste nel relativo Concordato o Accordo di Ristrutturazione.

9. Tali misure sembrano essere più in grado di favorire quelle imprese che realmente hanno subito serie conseguenze economiche negative dall'emergenza da “Covid-19” senza, allo stesso tempo, penalizzare eccessivamente il ceto creditorio.

Milano, 10 aprile 2020